

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Deliberazione n. 40 del 04/08/2017

OGGETTO: vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale. Indirizzi operativi.

L'anno duemiladiciassette il giorno 4 del mese di agosto alle ore 10.30, presso la sede del Co.Re.Com. in L'Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

		Pres.	Ass.
Presidente	Filippo Lucci	X	
Componenti	Michela Ridolfi	X	
	Ottaviano Gentile	X	

IL COMITATO

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge regionale 24/08/2001 n. 45 recante *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante *“Modifiche al sistema penale”* e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come successivamente modificato ed integrato;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223 recante *“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”* e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il *“Nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”*, di cui all’Allegato A alla Delibera n. 353/11/CONS del 23/06/2011, così come successivamente modificato;

VISTO l’accordo quadro tra L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, sottoscritto in data 04 dicembre 2008;

VISTA la delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale dell’Abruzzo n. 178 del 11.11.2010 con cui si esprimeva parere favorevole al processo di conferimento delle seconde deleghe al Comitato regionale per le comunicazioni da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Corecom Abruzzo in data 01 aprile 2011;

VISTA la delibera n. 23/11/CONS, recante “*Conferimento delle deleghe in tema di comunicazioni al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Abruzzo*” che delega al Corecom Abruzzo l’esercizio della funzione di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*”;

VISTI i nuovi indirizzi e procedure operative per l’esercizio delle funzioni delegate da parte dei Corecom, adottate dall’Ufficio di Gabinetto dell’Autorità in data 7.04.2011 e notificate ai Corecom in data 26.04.2011;

VISTI, in particolare, gli indirizzi relativi alla delega suddetta, secondo i quali: “*le indicazioni contenute nel manuale di procedure operative a corredo delle linee guida fornite dall’Autorità, sono modificate come di seguito: a) campioni di emittenti da sottoporre a monitoraggio pari al 30% delle emittenti locali...; b) selezione del campione rimessa alla discrezionalità dei singoli Corecom sulla base della loro conoscenza del territorio; c) il monitoraggio consisterà in una sessione annuale per le macroaree tutela dei minori, della pubblicità e degli obblighi di programmazione, su 24 ore, e per sette giorni...*”;

VISTO l’art. 4, c. 1, del “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, di cui all’Allegato A alla delibera n. 581/15/CONS, in base al quale, oltre al potere sanzionatorio dell’Autorità esercitato d’ufficio tramite i Corecom delegati all’avvio dei procedimenti di contestazione e accertamento in materia di vigilanza, “*... tutti i soggetti interessati e le associazioni od organizzazioni rappresentative dei loro interessi possono segnalare all’Autorità presunte violazioni della normativa di settore*”, dettando, poi, ai successivi commi 2 e 3, i requisiti richiesti a pena di irricevibilità ed inammissibilità sulla forma ed i contenuti che le dette segnalazioni devono avere, tali da dover consentire di individuare il segnalante, l’operatore ed il comportamento specifico che si ritiene contrario alle disposizioni vigenti, ritenendo, inoltre, improcedibili le segnalazioni anonime o incomplete da parte di utenti o concorrenti;

CONSIDERATO che in base agli indirizzi promanati dall’Agcom, anche le segnalazioni formalmente improcedibili potrebbero dar luogo a verifiche d’ufficio, salvo casi di manifesta infondatezza, nell’ottica del fine pur sempre pubblicistico e superiore che la funzione di vigilanza assolve rispetto all’interesse del denunciante, sì da assicurare all’utenza il rispetto delle regole in materia vigenti;

DATO ATTO che, in virtù del suddetto indirizzo, nel tempo il Corecom Abruzzo ha dato seguito a verifiche d’ufficio anche a fronte di segnalazioni prive dei richiesti requisiti di ammissibilità, pervenendo sempre ad archiviazioni dei procedimenti su tali basi avviati per carenza di presupposti procedimentali o giuridici, da ciò deducendo la forte componente meramente “*disturbatrice*” di determinati tipi di segnalazioni;

RISCONTRATO che, nel corso dell’ultimo anno, il Corecom Abruzzo ha registrato un particolare aumento di segnalazioni trasmesse da utenti in maniera del tutto priva dei requisiti di ammissibilità prescritti dalla richiamata normativa e ritenendo, per le ragioni suddette, non più fruttuoso, atteso anche il notevole carico di lavoro che ordinariamente già grava sulla struttura, l’avvio della macchina procedurale rispetto a casi di presunte violazioni segnalati in totale assenza delle prescritte formalità di presentazione;

RITENUTO, pertanto, di dare mandato alla Struttura di non avviare più procedimenti in materia di vigilanza se derivanti da segnalazioni irricevibili ed inammissibili in base ai dettami di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del citato Regolamento di procedura;

DELIBERA

Per tutto quanto riportato in premessa

di esprimere l'indirizzo operativo di non avviare più procedimenti in materia di vigilanza se derivanti da segnalazioni irricevibili ed inammissibili in base ai dettami di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del *Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", di cui all'Allegato A alla delibera n. 581/15/CONS e di archiviare dette segnalazioni per carenza di presupposti procedurali nonché quelle manifestamente infondate in quanto palesemente prive dei presupposti di fatto e di diritto idonei a configurare l'ipotesi di una violazione, anche con riferimento alle competenze del Corecom e, quindi, dell'Autorità, ai sensi dell'art. 4, c. 4, del medesimo Regolamento.

Il Presidente
F.to Dott. Filippo Lucci

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 85/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt. 22-28, della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii.